

Allegato “A”



Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE

Area Pratese

Via Roma 101 – Prato (PO)

Codice Fiscale 01975410976

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL “SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI, DI VALUTAZIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE, RIPARAZIONE DEL DANNO E SUPPORTO NEI PERCORSI DI AUTONOMIA, RIVOLTA AI CENTRI ANTIVIOLENZA DI CUI ALLA LEGGE REGIONE TOSCANA N. 59 DEL 16 NOVEMBRE 2007 DA REALIZZARSI NELLA ZONA PRATESE”.

Art. 1 – DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente Capitolato si intende:

Per “impresa” o “appaltatore” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “esecutore” o “operatore economico” o “gestore”: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che conseguentemente sottoscriverà il contratto.

Per “stazione appaltante”, “SA”, “amministrazione”, “Consorzio”, “SdS” “Ente”: la Società della Salute Pratese che affida l’esecuzione del Servizio dettagliato nel presente capitolato.

Per “CAV”: il Centro Antiviolenza.

Per “territorio di competenza della Società della Salute Pratese” il territorio dei seguenti Comuni: Prato, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano.

Per “Capitolato”: il presente atto.

Art. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in *G.U.* n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163)
- Conferenza Stato- Regioni del 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio
- Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 – Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- Legge regionale Toscana 16 novembre 2007, n. 59 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore
- Decreto Dirigenziale RT n. 6989 del 15-05-2020: Delibera di Giunta regionale n. 368 del 25/03/2019 avente ad oggetto: “Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. approvazione modalità e conseguenti adempimenti per

l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento art. 9 comma 2 l.r. n. 77/2017". Approvazione elenco

- Delibera di Giunta RT n. 368 del 25.03.2019 “ Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall' elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2 L.R. n. 77/ 2017”.

Art. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI

La violenza domestica ed extrafamiliare, il maltrattamento e l'abuso costituiscono fenomeni gravi di distorsione del percorso di sviluppo di adulti e bambini/e, sia quando essi sono le vittime dirette di maltrattamenti, sia quando assistono ad atti di violenza su altri membri della famiglia o persone che rappresentano un riferimento affettivo importante. Gli obiettivi del Servizio di cui al presente capitolato sono:

- ✓ contribuire all'emersione e alla rilevazione di ogni forma di violenza, maltrattamento e abuso nei confronti di donne, bambini e adolescenti;
- ✓ interrompere le situazioni di violenza, maltrattamento e abuso su donne, bambini e bambine;
- ✓ adottare misure urgenti di protezione;
- ✓ offrire percorsi di empowerment ed educazione ai diritti;
- ✓ promuovere il benessere mediante interventi personalizzati individuali e/o di gruppo, di accompagnamento nel percorso giudiziario e nel reinserimento socio- lavorativo;
- ✓ offrire percorsi di elaborazione e stabilizzazione rispetto agli effetti psicologici delle violenze maltrattamenti e abusi subiti;
- ✓ sostenere l'attivazione di una genitorialità positiva.

Art. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'organizzazione, l'esecuzione e la gestione di un **Servizio di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori, attraverso attività di valutazione, sostegno, protezione, riparazione del danno e supporto nei percorsi di autonomia.** Possono partecipare alla procedura di evidenza pubblica i Centri Antiviolenza istituiti in base alla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, articolo 5 bis, che rispondano sia ai requisiti previsti dalla Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 che disciplina i parametri minimi necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, sia alla legge della Regione Toscana n. 59, articolo 6” e al conseguente Decreto della Regione Toscana n.6989 del 15/05/2020 “Approvazione elenco regionale dei Centri Antiviolenza”;

Gli interventi e le azioni previste all'interno del **servizio di cui sopra** mirano all'attivazione di misure personalizzate di sostegno alle vittime di violenza, con particolare riguardo all'attivazione dei seguenti percorsi:

1. Percorsi di accesso (ricevimento e ascolto, colloqui di valutazione della richiesta e prima valutazione del rischio e/o del pregiudizio al fine di programmare interventi adeguati di protezione e tutela): complesso di attività coordinate che comprendono in media almeno una telefonata abbinata ad un colloquio individuale di prima valutazione e rilevazione del rischio, nonché tutti gli adempimenti correlati sia verso i servizi socio sanitari competenti sia verso le istituzioni giudiziarie;
2. Percorsi di consulenza e sostegno: colloqui informativi di carattere legale, progettazione e realizzazione di attività, individuali e/o di gruppo, di approfondimento specifico, di sostegno psico-educativo e sociale, di consulenza legale sulla base del progetto personalizzato, elaborati in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale per i casi in carico o per quelli che lo necessitano;

3. Attivazione servizi socio-sanitari territoriali necessari al percorso di tutela e presa in carico in forma integrata;
4. Attivazione di percorsi per il superamento del disagio, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita in autonomia;
5. Rilevazione delle forme di violenza subite dalla donna, dai minori e da eventuali altri membri della famiglia e della loro dinamica, al fine di valutarne l'impatto sul piano fisico, psicologico e sociale (fattori di rischio e protezione);
6. Iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, associazioni e privati e realizzazione di percorsi di collaborazione con enti /o ordini professionali;
7. Raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio.

Per quanto riguarda i percorsi di accesso, di cui al precedente punto b1), si prevede la presa in carico di circa **300 utenti per anno di attività** (donne, nuclei con figli minori, e/o minori, adulti anche in carico al Servizio Sociale Professionale della SdS Area Pratese), con una presa in carico media di almeno 10 ore per ciascuna vittima.

Per quanto riguarda i percorsi di consulenza e sostegno, di cui al punto 2 si prevede la presa in carico di **almeno 200 utenti per anno di attività** (donne, nuclei con figli minori, e/o minori, adulti anche in carico al Servizio Sociale Professionale della SdS Area Pratese), con una presa in carico media di almeno 10 ore per ciascuna vittima.

Art. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono:

- a) Donne che subiscono violenza, maltrattamento, stalking e violenza sessuale, e ove necessario loro familiari o persone di riferimento affettivo ai fini della protezione e riparazione del danno;
- b) Minori vittime di abusi sessuali, trascuratezza, maltrattamenti e violenza assistita e adulti di riferimento protettivi
- c) Genitori vittime di violenza nell'infanzia.

I servizi devono essere destinati prioritariamente ai cittadine/i che necessitano di una presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale della SdS Area Pratese. Devono altresì essere garantiti servizi e attività da parte del Centro Antiviolenza anche ai residenti nel territorio della SdS Area Pratese che non necessitano della presa in carico del Servizio Sociale Professionale.

Art. 6 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori, pur nella necessaria flessibilità, dovrà prevedere i seguenti vincoli organizzativi, ed in particolare:

1. realizzazione del servizio in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. A tal fine, il soggetto gestore dovrà garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente documento, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti della SdS. Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze della SdS o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. collaborazione con il Servizio Sociale Professionale per i casi in carico;
3. partecipazione agli incontri professionali di equipe ovvero agli incontri necessari per la progettazione e realizzazione di interventi personalizzati;
4. organizzazione di un punto di ascolto, anche telefonico, attivo dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno presso la sede principale del Centro Antiviolenza;

5. organizzazione (attraverso autonomo reperimento) di punti di ascolto nei Comuni della SdS (almeno 4 punti di ascolto) con presenza di personale per un totale di almeno 400 ore all'anno, in aggiunta alle attività di ascolto effettuate presso la sede del Centro Antiviolenza.
6. attivazione del primo colloquio di ascolto, anche d'urgenza, entro e non oltre le 48 ore (72 ore nel caso di giorni festivi) dalla segnalazione, per le donne per le quali il Servizio Sociale professionale e/o il SEUS abbia effettuato inserimenti in percorsi di protezione;
7. colloqui informativi di carattere legale;
8. affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
9. sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
10. percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
11. l'aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'apertura di sportelli a Prato e nei comuni dell'Area Pratese, ovvero in mancanza, si obbliga ad aprirli entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tali sedi dovranno risultare idonee e funzionali all'organizzazione del servizio e dovranno essere dotate di linee dati e telefoniche e di idonea attrezzatura informatica e regolarmente presidiata da apposito personale.

Art. 7 - DURATA ED EVENTUALE PROROGA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è di 36 mesi a decorrere dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023 compresi, con possibilità di proroga di 12 mesi a seguito di verifica sull'appropriatezza degli interventi e quindi dall'01.01.2024 al 31.12.2024.

Qualora, al termine del contratto d'appalto, la SdS non abbia ancora concluso le procedure di gara per l'individuazione del successivo soggetto gestore, l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la SdS nei termini previsti dall'art. 106 - comma 11 del Codice degli Appalti.

Art. 8 – IMPORTO e DIMENSIONAMENTO DELL'APPALTO

Il valore a base d'asta riferito al periodo di vigenza contrattuale dal 01.01.2021 al 31.12.2023, relativo all'esecuzione di tutte le attività gestionali relative al presente capitolato è pari a **€. 300.000,00** al netto di IVA di legge.

Per un ammontare annuale pari a €. 100.000,00 (al netto di IVA di legge);

Per un ammontare complessivo, compreso l'eventuale opzione di proroga tecnica per 12 mesi, pari a €. 400.000,00 (al netto di IVA di legge).

In relazione al presente appalto non sono previsti costi relativi alla sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenti, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, e quindi non si rende pertanto necessaria la compilazione del DUVRI. Non vi sono pertanto oneri per la sicurezza.

Art. 9 – PRESTAZIONI/INTERVENTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Possono partecipare alla procedura di evidenza pubblica i Centri Antiviolenza istituiti in base alla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, articolo 5 bis, che rispondano sia ai requisiti previsti dalla Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 che disciplina i parametri minimi necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, sia alla legge della Regione Toscana n. 59, articolo 6" e al conseguente Decreto della Regione Toscana n.6989 del 15/05/2020 "Approvazione elenco regionale dei Centri Antiviolenza";

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 4 della Legge Regionale Toscana 59/2017 e della Delibera RT 368/2019 i servizi richiesti prevedono le seguenti attività:

a) Ascolto

Colloqui telefonici attraverso i quali le donne possono stabilire il primo contatto, avere informazioni, fissare un appuntamento per un colloquio di persona. Colloqui preliminari presso la sede del centro e presso gli sportelli attivati durante i quali alle donne verranno forniti ascolto, sostegno, informazioni per rispondere ai loro bisogni e costruire un progetto.

b) Accoglienza

Garantire accoglienza alle donne vittime di violenza a seguito colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza in raccordo con i servizi sociali competenti per la presa in carico.

c) Assistenza psicologica

Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture sanitarie ed i servizi territoriali. Supporto psicologico relativamente alle conseguenze dell'esposizione alla violenza familiare ai minori vittime di violenza assistita, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, nei tempi e nei modi concordati con i Servizi socio-sanitari referenti della Stazione Appaltante;

d) Consulenza legale

Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile;

e) Orientamento al lavoro

Attraverso informazione e contatti con Centri per l'impiego e Aziende per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;

f) Orientamento all'autonomia abitativa

Supporto alla donna nella ricerca di soluzione abitative per la fuoriuscita dal percorso socio-assistenziale, anche attraverso la messa in rete e attivazione di tutte le opportunità che il sistema di welfare può mettere a disposizione.

L'Aggiudicatario si rende disponibile su richiesta della SdS alla partecipazione in partnership a Bandi e/o Avvisi per progetti regionali, nazionali, europei sul tema della violenza.

Art. 10 – SEDE, MATERIALI, MEZZI E ATTREZZATURE (DA RIVEDERE)

L'aggiudicatario dovrà attivare e mettere a disposizione della stazione appaltante una apposita Sede Operativa localizzata nell'ambito territoriale della SdS Pratese che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, da rendere funzionante prima dell'inizio del servizio adeguata allo svolgimento di tutte le attività previste dagli articoli 4 e 6 del presente Capitolato.

Art.11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente mediante l'utilizzo delle figure professionali in possesso dell'esperienza e delle qualifiche richieste dalle normative di settore.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità ed il soggetto gestore si impegna ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, garantendo che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alle necessità ed agisca in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

La SdS, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del personale, occupato nelle prestazioni oggetto dell'appalto, assumendo a proprio carico

tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Per ogni unità di personale dovrà essere presentato il curriculum vitae, formativo e professionale, con specifica indicazione della formazione e dell'esperienza professionale maturata nel settore oggetto del presente appalto.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'aggiudicatario si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Pertanto dovranno essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire all'operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all'utente ed alla competente struttura della SdS.

E' fatto divieto per l'aggiudicatario ed il personale percepire alcuna somma di denaro né altro, a qualunque titolo offerto dai cittadini, per il servizio disciplinato dal presente appalto.

Questa stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore di questa amministrazione.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere in possesso della patente di guida di tipo B ed essere in grado e disponibile alla guida dell'auto.

Il Concorrente, nell'Offerta tecnica, a pena l'esclusione, dovrà prevedere e dichiarare che tutto il personale utilizzato per l'erogazione del servizio in oggetto sia in possesso dei titoli richiesti allegando per ogni unità di personale il curriculum vitae, formativo e professionale, con specifica indicazione della formazione e dell'esperienza professionale maturata nel settore oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l'elenco completo del personale utilizzato per l'espletamento del servizio con l'indicazione della qualifica, della tipologia del rapporto di lavoro, del livello contrattuale, del monte ore, dei requisiti professionali posseduti e dell'esperienza maturata. Fra il personale presente l'aggiudicatario individuerà un Coordinatore del servizio stesso. Ogni qual volta ci siano delle variazioni o sostituzioni nel personale utilizzato, l'aggiudicatario dovrà garantire operatori con i requisiti richiesti ed aggiornare l'elenco, impegnandosi a mantenere lo standard prestazionale e qualitativo richiesto.

Gli operatori del Soggetto aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo del committente e l'obbligo di fattiva collaborazione con quest'ultimo, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso.

Le prestazioni/interventi di cui al presente capitolato di gara dovranno essere assicurate da operatori adeguatamente formati per il tipo di utenza e per le specifiche funzioni da svolgere, oltre che motivati al lavoro nell'ambito del contrasto alla violenza. Per il personale non di madrelingua italiana eventualmente coinvolto l'aggiudicatario dovrà assicurare un grado di conoscenza della lingua italiana compatibile con lo svolgimento delle attività a domicilio previste dal capitolato.

L'aggiudicatario dovrà pertanto individuare uno staff multidisciplinare con almeno le seguenti figure professionali:

- un Coordinatore con funzione di Responsabile del Centro Antiviolenza con esperienza di almeno 10 anni nel trattamento delle situazioni di violenza con laurea in psicologia o pedagogia o equipollenti;

- operatrici psicologhe, assistenti sociali , educatrici professionali esperte nella risposta e presa in carico con laurea in psicologia, servizio sociale, educatore o equipollenti;
- psicoterapeuta con funzioni di supervisione, iscritta all'albo professionale con esperienza di almeno 5 anni alla data di scadenza del presente avviso;
- operatrici con esperienza di accompagnamento al lavoro;
- operatrici con esperienza di facilitatrici linguistiche e/o counselor;
- operatrici educatrici professionali formate per il supporto alle capacità educative, al sostegno alla genitorialità e all'autonomia delle donne;
- consulenti legali esperte nel trattamento delle situazioni di violenza.

Le operatrici dovranno essere disponibili a spostarsi nel territorio dei comuni della SdS Area Pratese nel qual caso le relative spese saranno a totale carico dell'aggiudicatario che dovrà tenerne conto nella formulazione dell'offerta.

Art. 12- ALTRO PERSONALE

L'inserimento di tirocinanti o similari deve essere autorizzato dal DEC della SdS Pratese. In ogni caso l'inserimento di altro personale non determina la sostituzione di personale dipendente dalla Ditta aggiudicataria.

Art. 13 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio una adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. A tal fine, con cadenza annuale, presenta alla competente struttura della SdS una relazione concernente le iniziative di formazione e aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato. Qualora la stazione appaltante organizzi iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.

L'Appaltatore si impegna a garantire la partecipazione, in orario extra-servizio, del personale impiegato nel servizio ad eventuali attività formative specifiche per i profili professionali coinvolti organizzate dalla SdS sino ad almeno di 10 ore annue per ciascuno.

Art. 14 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Premesso che:

- per strumentazione hardware si intende l'insieme degli strumenti informatici necessari per la gestione del servizio e del debito informativo verso la SdS: pc/laptop/stampanti e simili;
- per strumenti software si intendono sia gli applicativi propri della SdS che quelli scelti dall'affidatario per lo svolgimento delle proprie attività, come quelli per i servizi di mailing post anche certificata, sistemi di scrittura e calcolo e simili;
- per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che il Gestore deve rendere alla SdS per la corretta e completa messa a sistema delle attività a carattere sociale, per il loro monitoraggio e programmazione, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Il Gestore si impegna a:

- a) informatizzare, anche con propri applicativi, quanto disposto nei precedenti articoli; trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dalla SdS;

- b) rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri nel Sistema Informativo della SdS, anche a mezzo di servizi web da realizzare congiuntamente, qualora il committente ne ravvisi la necessità;
- c) utilizzare, per l'inserimento dei dati, i programmi specifici della SdS ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza e comunque a totale discrezione della SdS;
- d) provvedere a proprie spese alla dotazione informatica, compresa la linea dati, necessaria all'attività di informatizzazione connessa al servizio;
- e) aggiornare, qualora necessario, i propri sistemi operativi per la compatibilità con i sistemi software in uso presso la SdS;
- f) predisporre uno spazio di storage "sicuro" per la raccolta dei dati personali trattati nel corso del servizio, da concordare con la SdS.

Art. 15 – I CONTROLLI DELLA SDS E IL CONTROLLO DI QUALITÀ

Nel quadro degli indirizzi generali la SdS svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto affidatario ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

La SdS si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d'indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per rilevare l'efficacia e l'efficienza, il soggetto affidatario è tenuto a fornire la reportistica appositamente predisposta e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento delle prestazioni previste.

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario trasmette alla SdS, con cadenza semestrale, il report dell'attività svolta unitamente ad una nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale, trasmessa entro 30 giorni dalla fine del servizio, dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

E' facoltà della SdS effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il soggetto affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d'esecuzione, dipendente del comune.

È facoltà della SdS effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Art. 16 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E PENALITÀ'

La SdS segnalerà mediante comunicazione, da inviare a mezzo email all'Aggiudicatario, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e delle attività ad esso connesse. Nella

predetta comunicazione di contestazione dell'inadempimento, di competenza del DEC, dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- riferimento alla situazione interessata dall'inadempimento,
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte dell'Aggiudicatario della predetta comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte della SdS, secondo le modalità stabilite nel contratto.

Ricevuta la comunicazione del DEC di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare, entro UN giorno lavorativo dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le singole fattispecie. Entro 3 (tre) giorni dalla risoluzione dell'inadempimento oggetto della comunicazione di contestazione l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare a mezzo email da inviare al DEC della SdS la risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito.

A seguito della comunicazione di contestazione dell'inadempimento, la Stazione Appaltante in base alle indicazioni fornite dal DEC, previa valutazione delle giustificazioni addotte per i singoli e specifici casi, applicherà le penali al fornitore, per quanto previsto in contratto, secondo il seguente schema operativo:

- qualora il numero totale degli inadempimenti rilevati in tre mesi solari sia inferiore a 6 (sei) non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;
- qualora il numero totale degli inadempimenti in tre mesi solari sia uguale o superiore a 6 (sei) relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella o vi siano almeno 3 (tre) inadempimenti appartenenti alla stessa tipologia, potranno essere applicate le relative penali secondo le modalità stabilite nel contratto.

<i>Inadempienza</i>	<i>Penalità in euro</i>
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza)	€ 1.000,00
Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal DEC sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo)	€ 1.000,00
Mancata tenuta degli archivi informatizzati	€ 200,00
Mancato rispetto delle Modalità Organizzative riportati all'art. 6	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 11 (per ciascuna violazione)	€ 600,00
Violazione delle disposizioni in materia di privacy di cui all'art. 27 (per ciascuna violazione)	€ 500,00
Ritardo nella apertura giornaliera dello sportello	€ 200,00
Supporto inadeguato agli utenti e comportamento non conforme	€ 500,00
Mancato inizio esecuzione del contratto	€ 1.000,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

La SdS, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 21 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni **entro e non oltre sette giorni** dal ricevimento della contestazione; la SdS Pratese, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite PEC.

Le contestazioni formalizzate dalla SdS Pratese, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dall'aggiudicatario.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

La SdS Pratese si riserva la facoltà di procedere al prelievo di parte o di tutta la cauzione nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in termini di DURC non regolare e quanto previsto all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010.

Ai fini della contestazione della penale di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso la SdS contraente applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti articoli sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Art. 17 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali ed alle inosservanze specificate negli articoli precedenti, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti eventi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Pratese;
- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Pratese in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- qualora le Informazioni Antimafia di cui all'art. 4 D.lgs. 6/09/2011, n. 159 così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 abbiano dato esito positivo.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorchè si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorchè sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della ditta;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti il servizio;

- abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse;
- impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
- cancellazione dell'appaltatore dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara; (se ricorre)
- venga sciolto l'eventuale Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ordinario; (se ricorre)
- avvenga l'ampliamento del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio ordinario, oppure la sostituzione anche di una sola delle imprese associate, salvo quanto previsto all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice Appalti. (se ricorre)

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del Codice degli Appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione del Contratto, provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla Direzione della SdS Pratese che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie sopra descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell'art.1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie:

- l'aggiudicatario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della SdS Pratese di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario si renda colpevole dell'utilizzo improprio delle sedi messe a disposizione dalla SdS;
- l'aggiudicatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stesso;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verificano disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni;
- si verificano gravi inadempienze quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- l'aggiudicatario risulti aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali;
- si verificano alcune delle violazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
- si verificano alcune delle condizioni previste dall'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Pratese si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo e dovuto al soggetto aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e del D. Lgs 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale la SdS Pratese potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

Art.18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario, con motivata comunicazione da inoltrare alla SdS tramite lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 60 giorni, può risolvere il contratto nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari ad esso non imputabili così come disposto dall'art. 1467 del Codice Civile.

Art. 19 - RECESSO DA PARTE DEI CONTRAENTI

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, la SdS potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.

Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, l'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 giorni.

Qualora l'Aggiudicatario receda senza giusta causa, la SdS sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art.20 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle che dovessero rendersi necessarie in caso di risoluzione o recesso – avverranno tramite P.E.C. o posta elettronica.

Art. 21 - CAUSE DI RECESSO

La SdS Pratese può recedere dal contratto oltre che per il mancato superamento del periodo di prova, per motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare al soggetto aggiudicatario del servizio contenente i motivi causa del provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del soggetto aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario.

Art. 22 – SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

L'aggiudicatario che subentra nell'esecuzione del servizio si impegna ad assicurare gli stessi livelli occupazionali, procedendo all'assunzione del personale già in forza nell'impresa cessante.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle normativa vigente sul cambio appalto previste dal CCNL applicato.

Art. 23 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Art. 24 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni provocati a persone o cose o a terzi, per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della ditta stessa quanto della SdS Pratese o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte dei terzi.

La SdS Pratese è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, danni, rischi responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'aggiudicatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente la SdS Pratese.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, a beneficio della SdS Pratese per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la SdS Pratese, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che si possa arrecare alla SdS Pratese, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio.

La polizza assicurativa è da intendersi per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.. La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico della SdS Pratese.

In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.

Art. 25 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a segnalare alla SdS Pratese la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con almeno 7 giorni di anticipo. La SdS Pratese concorderà con l'aggiudicatario il piano organizzativo in caso di sciopero e/o assemblea sindacale. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse

idoneo a soddisfare le esigenze della SdS Pratese, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 26 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Pratese. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI DEGLI UTENTI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunchè e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla SdS se non per gli scopi connessi con l'incarico. In tal senso la ditta aggiudicataria e conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). La SdS quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante lo svolgimento del servizio solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte dell'interessato o di chi ne esercita la responsabilità, ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica del cittadino o del nucleo familiare preso in carico. In quest'ultimo caso il soggetto concorrente è tenuto ad informare i competenti organi giudiziari ed il DEC della SdS per l'adozione degli interventi appropriati.

L'aggiudicatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dati e si impegna a conservare i dati raccolti per un periodo non superiore alla durata dell'appalto ("principio di limitazione delle conservazioni", art. 5, GDPR). Al termine, tutti i dati eventualmente raccolti dovranno essere necessariamente consegnati al DEC della SdS. L'aggiudicatario si impegna ad accertare l'avvenuta cancellazione dei dati riferiti al presente appalto, al termine dello stesso, tramite soggetto certificato.

L'aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazione e notizie relative al contratto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

In caso di inadempienza si fa riferimento all'art. 2043 del C. C. e del C. P in caso di dolo specifico.

Art. 28 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 29 - ADEGUAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

Su richiesta dell'Aggiudicatario, la revisione del prezzo di affidamento della gara sarà effettuata ai sensi dell'art. 106 del Codice Appalti e con le modalità da esso previste, non prima dell'inizio del secondo anno di durata del contratto. Sarà calcolato incrementando i corrispettivi orari dell'indice ISTAT del relativo mese di Dicembre dell'anno precedente rilevato sui prezzi al consumo nazionale e generale per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

L'eventuale adeguamento da applicare in base al rinnovo del contratto nazionale collettivo di lavoro non potrà superare il costo orario quantificato nelle tabelle approvate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per le figure professionali impiegate nel servizio e dovrà tener conto del prezzo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara rispetto all'importo posto a base della stessa. Non saranno operate rivalutazioni del prezzo retroattive rispetto alla data della relativa istanza

Art. 30 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

Art. 31 - FIRMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

La firma del contratto deve avvenire al massimo entro la data di scadenza indicata dalla Stazione Appaltante e dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore entro i successivi 5 giorni dall'avvenuta sottoscrizione. Ove tale termine (5 giorni dalla firma della SdS) non venga rispettato dall'appaltatore, senza giustificati motivi, la SdS potrà dichiararne la decadenza, senza bisogno di messa in mora, fatto salvo il rimborso da parte dello stesso di ogni danno subito dalla SdS e delle spese relative alle procedure di gara.

Nel caso di cui al comma precedente, la SdS procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari.

Art. 32 – RESPONSABILITA' DELLA FASE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E DELLA ESECUZIONE CONTRATTUALE. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La SdS Pratese individua e nomina il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che cura lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente e la stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento cura tutte le fasi, ai sensi dell'art. 274 del DPR 207/2010, ed in particolare vigila sulla corretta esecuzione del contratto, cura la verifica di conformità delle prestazioni, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone alla direzione della SdS eventuali variazioni contrattuali nonché le risoluzioni ai sensi del presente capitolato.

Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nel DPR 207/2010 e nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.

Inoltre il RUP autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti previsti dal Codice e dal DPR 207/2010 l'esecuzione anticipata del contratto.

Inoltre la SdS Pratese nomina di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) al quale viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

I rapporti tra il DEC ed il RUP sono disciplinati dal DPR 207/2010.

Art. 33 – GARANZIA-DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, i sensi e con le modalità di cui all'articolo 103 del d.lgs. n.50/16.

La cauzione verrà utilizzata con le modalità e per gli scopi previsti dall'art. 103 del Codice Appalti, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà mantenere l'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e dovrà reintegrarla man mano che su di essa la SdS Pratese operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione a riguardo, la SdS Pratese ha la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dello stesso.

La durata di tale garanzia dovrà essere prolungata in caso di ripetizione e proroga del servizio.

Lo svincolo verrà autorizzato dal RUP della SdS.

Art.34– CESSIONE CONTRATTO E FUSIONE/CESSIONE D'AZIENDA

La cessione del contratto è tassativamente vietata, a pena nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 35 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario. Ogni fattura dovrà essere corredata da una specifica reportistica, finalizzata alla rilevazione della attività svolta, secondo le modalità richieste successivamente dalla stazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9.10.2001 n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs 9.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Trattandosi di prestazioni eseguite a favore di Enti Pubblici si applica l'art. 4, comma 5 del DLgs. 231/2002 e ss.mm.ii. Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni data ricevimento fattura.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, la SdS Pratese provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

La SdS Pratese si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel

corso del contratto, emergano inadempienze di cui all'art 17 del presente capitolato. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).

Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute Pratese e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D.lgs 201/2011 e dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SdS Pratese, interrompere le prestazioni previste.

La SdS si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

Art. 36 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., si stabilisce quanto segue:

- a) il pagamento delle fatture emesse dall'Aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C.;
- c) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) l'Aggiudicatario deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00;
- e) i pagamenti effettuati dalla SdS a favore dell'Aggiudicatario dovranno transitare sul conto corrente dedicato;
- f) l'Aggiudicatario si assume i prescritti obblighi di tracciabilità;
- g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.37 – SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE

L'aggiudicatario stipulerà con la SdS Pratese il contratto nella forma di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 5 del DPR 634/72.

Art. 38 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario del servizio, sia durante l'esecuzione sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa. Il foro competente è quello di Prato.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.

Il ricorso all'arbitrato è escluso.

Art. 39 - NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel bando, nel capitolato e nel contratto, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla normativa che regola i contratti della pubblica amministrazione.